



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VESTONE

via Mocenigo 19 - 25078 Vestone (Brescia)

Tel: 0365 81169 - Fax: 0365 820410

e-mail uffici: bsic8ae003@istruzione.it

PEC: bsic8ae003@pec.istruzione.it

www.icvestone.edu.it

C.F. 96034830172



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 27 luglio 2026, nel locale denominato Presidenza della Scuola Secondaria di 1° grado "Fabio Glisenti" di Vestone, sita in via Mocenigo, 19 viene sottoscritto il presente accordo, finalizzato alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, per rispondere alla realtà dell'Istituto e agli obiettivi strategici individuati nel PTOF e nei Piani di Miglioramento (PDM) derivanti dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV).

Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti corredato dalla Relazione tecnico-finanziaria del Direttore SGA e dalla Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per il previsto parere.

L' accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico
PAOLO FERRETTI

PARTE SINDACALE

RSU

FERRARI VERENA
GRAVILI DARIO
ZANAGLIO MIRELLA

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI*

FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
GILDA/UNAMS
ANIEF

* hanno partecipato alla stesura dell'accordo _____

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VESTONE" di Vestone (Brescia).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/2027, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2027, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente.

- Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
 3. Il dirigente concorda con la RSU e indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
 4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per **la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto** (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - **i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale**, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 30 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
- **i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)** (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30 c. 4 lett. c11).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono, **oltre alla bacheca on line**, di una bacheca sindacale, situata presso la sede dell'IC Vestone sita in via Mocenigo 19, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale **un locale situato in via Mocenigo 19**, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette **in sede** a tali attività. **Considerata la complessità dell'Istituto e la sua distribuzione su 11 plessi, n. 1 unità di personale ausiliario dovrà essere presente in ogni plesso.** La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante e alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale e organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato in base

alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, attraverso l'intesa ai sensi del nuovo accordo ARAN 2 dicembre 2020.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono imputati ai fondi del progetto al quale la collaborazione si riferisce, non a carico del FIS.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario e intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. **In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili**, il dirigente – sentito il DSGA e il personale eventualmente disponibile – può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi del progetto al quale la collaborazione si riferisce, non a carico del FIS.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri generali di assegnazione alle sedi di servizio all'interno dell'Istituzione scolastica del personale docente e ATA

A seguito di confronto tra la parte datoriale e le parti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi), si concordano i seguenti criteri generali di assegnazione alle sedi di servizio all'interno dell'Istituzione scolastica per il personale docente e ATA.

Per il personale docente:

1. L'assegnazione della sede è di durata annuale salvo motivate e documentate esigenze di servizio; va comunque sempre salvaguardata la continuità didattica dei docenti soprattutto negli ultimi anni del ciclo scolastico, salvo comprovate motivazioni.
2. I docenti sono confermati nella sede occupata nell'anno precedente; la conferma è disposta d'ufficio nel caso l'interessato/a non abbia avanzato altre richieste;
3. Vanno salvaguardate le progettualità dei plessi, valorizzando in tal modo le competenze professionali dei docenti;

Per il personale ATA:

1. Il personale ATA a tempo indeterminato è confermato nella sede occupata nell'anno precedente; la conferma è disposta d'ufficio nel caso l'interessato/a non abbia avanzato altre richieste;
2. Un collaboratore scolastico potrà essere spostato ad altra sede solo per motivate e documentate esigenze (evidenze scritte prodotte dalle parti coinvolte);
3. Hanno priorità di copertura i plessi con tempo scuola distribuito su un numero più alto di giorni/ore;
4. Ogni collaboratore scolastico a tempo indeterminato può presentare, a fine anno, i propri desiderata.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, 35^a ora e rimodulazione delle settimane "corte"

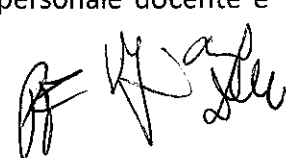
5. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
6. Il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo pieno in servizio nei plessi il cui servizio giornaliero supera le 10 ore per almeno tre giorni settimanali può usufruire della riduzione dell'orario settimanale a 35 ore. La riduzione potrà essere fruita in una delle seguenti modalità: riduzione di 60 minuti in uno dei giorni di servizio; riduzione di 10 minuti per ogni giorno di servizio (per il personale in servizio 6 giorni a settimana); riduzione di 12 minuti per ogni giorno di servizio (per il personale in servizio 5 giorni a settimana).
7. Il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo pieno può a richiesta usufruire – nelle occasioni in cui in periodi di sospensione delle attività didattiche il Consiglio d'Istituto delibera la chiusura dei plessi nei giorni prefestivi – di una rimodulazione dell'orario settimanale su 5 giorni (con un aumento dell'orario di servizio giornaliero a 7 ore e 12 minuti) come alternativa alla fruizione di un giorno di ferie.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul **registro elettronico entro le ore 18.00**; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, **tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.**

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica preparazione del personale interessato.
2. Tale preparazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2025/2026 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse nell'anno corrente, mentre gli eventuali risparmi possono essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Destinazioni	Importo 2025/26	Economie A.P.	Totale disponibile
FIS – Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 53.403,00	€ 3.442,91	€ 56.845,91
Valorizzazione del personale	€ 11.975,46		€ 11.975,46
Funzioni Strumentali	€ 3.963,54		€ 3.963,54
Incarichi Specifici ATA	€ 4.573,91		€ 4.573,91
Ore Eccedenti	€ 3.112,11	€ 7,81	€ 3.119,92
Attività compl. Ed. fisica	€ 643,18	€ 3,31	€ 646,49
Incentivo PASSWEB	€ 818,79		€ 818,79
Totale	€ 78.489,99	€ 3.454,03	€ 81.944,02

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. In particolare, le risorse FIS (detratta l'indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto) e le risorse per la Valorizzazione (ex bonus docenti) sono assegnate per il 75% al personale docente e per il 25% al personale ATA. Sono quindi complessivamente assegnate al personale docente risorse pari a € **54.838,39** (lordo dipendente) e al personale ATA risorse pari a € **21.095,51** (lordo dipendente). Queste risorse includono: per i docenti quelle assegnate per le funzioni strumentali, per le attività complementari di educazione fisica e per la sostituzione dei colleghi assenti; per il personale ATA che non beneficia della prima posizione economica (ex art. 7) quelle assegnate per gli incarichi specifici. Qualora, al termine della rendicontazione delle attività effettivamente svolte, si evidenziasse la necessità di ulteriori coperture, si potrà decidere di modificare la destinazione degli avanzi degli anni precedenti (salvaguardando la loro provenienza tra docenti e ATA).
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti e utilizzo dei fondi

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto è costituito come segue ed è destinato al personale docente e ATA tra le aree di attività di seguito specificate (tutti gli importi indicati sono "lordo dipendente"):

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

fondo istituto calcolato in base all'art.85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l' aprile 2008 e intese seguenti	€ 53.403,00
finanziamento funzioni strumentali al PTOF	€ 3.963,54
finanziamento incarichi aggiuntivi al personale ATA	€ 4.573,91
finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica	€ 643,18

Sezione II - Risorse variabili

Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	€ 3.112,11
Incentivo pratiche PASSWEB	€ 818,79
economie pregresse	€ 3.454,03

Sezione III - (eventuali) Decurtazione del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione



Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 62.583,63
Totale risorse variabili,	€ 7.384,93
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 69.968,56

Quota valorizzazione € 11.975,46

Totale sottoposto a certificazione € 81.944,02

Le poste definite nel contratto sono così utilizzate:

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto

A -Relativamente al personale docente :

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k)	€ 38.126,84
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33)	€ 3.963,54
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87)	€ 646,49
Compensi per ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti (art. 30)	€ 3.119,92
Valorizzazione del merito	€ 8.981,60
TOTALE	€ 54.838,39

B -Relativamente al personale ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e)	€ 4.573,91
Quota variabile + fissa dell'indennità di direzione DSGA (art. 56 - art. 88, comma 2, lettera j)	€ 6.010,12
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k)	€ 12.708,95
Valorizzazione del merito	€ 2.993,86
Incentivo pratiche PASSWEB	€ 818,79
TOTALE	€ 27.105,63

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo

personale docente	€ 54.838,39
personale ATA	€ 27.105,63
TOTALE COMPLESSIVO	€ 81.944,02

Tutti gli importi indicati sono "lordo dipendente"

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP).

Art. 26 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione (ex bonus docente)

1. Le risorse della Valorizzazione (ex bonus docenti) confluiscono nel Fondo dell'istituzione scolastica per essere ripartite tra docenti (nella misura del 75%) e personale ATA (nella misura del 25%).

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante (max. totale ore) e i termini del pagamento; qualora l'incarico sia conferito anteriormente alla stipulazione definitiva del presente contratto, recherà la dicitura "La misura del compenso per l'incarico conferito sarà stabilita nella sede delle trattative con la RSU d'Istituto" e tale misura sarà oggetto di successiva comunicazione.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate a unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

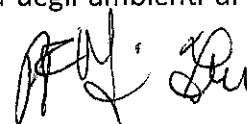
Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base a personale amministrativo e collaboratori scolastici.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.



5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

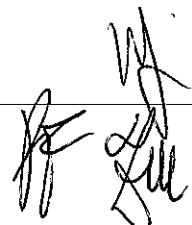
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa convocazione del tavolo sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente del sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

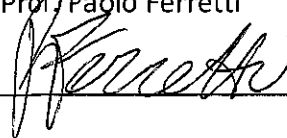
Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. Dell'avvenuta liquidazione è fornita specifica comunicazione, contenente informazioni dettagliate sulle attività cui gli importi fanno riferimento.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.
4. In caso di assenze prolungate (pari o superiori a 30 giorni) i compensi a carico del FIS sono soggetti a decurtazione in misura proporzionale alla durata dell'assenza.
5. Il tavolo riconvocato valuterà la riallocazione delle eventuali economie, salvo individuazione di criteri di applicazione.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

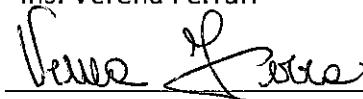
FIRMATARI

PARTE PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Ferretti



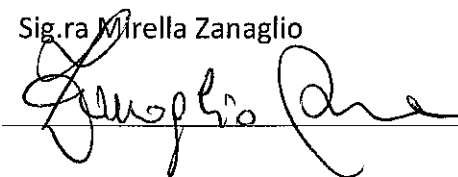
PARTE SINDACALE

Ins. Verena Ferrari



Prof. Dario Gravili

Sig.ra Mirella Zanaglio



ALLEGATI:

- ATTO COSTITUZIONE MOF
- RIPARTIZIONE FONDO QUOTA AREA DOCENTI
- RIPARTIZIONE FONDO QUOTA AREA ATA

Vestone, **27/07/2026**

